

Verbale di Accordo

In data 13 novembre 2002

tra

ALITALIA S.p.A.

e

le Associazioni professionali/Organizzazioni sindacali ANPAC, FILT-CGIL Piloti, UILTRASPORTI Piloti, UGLTRASPORTI Piloti

Premesso che:

- a) in attuazione del Protocollo d'Intesa del 12 settembre 1997 (del quale il presente Accordo costituisce parte integrante), in data 2 dicembre 1997 è stato istituito il “Fondo Pensione Complementare Personale Navigante Tecnico - Piloti e Tecnici di Volo” (Previvolo), autorizzato all’esercizio dell’attività di previdenza complementare dalla COVIP in data 27 ottobre 2000 ed iscritto all'Albo dei Fondi Pensione con il numero d'ordine 104;
- b) il Fondo Previvolo è finanziato dalla “contribuzione ordinaria” (contributi a carico dell'Azienda; contributi a carico dei lavoratori; integrale accantonamento annuale del TFR) nella misura stabilita dall'Allegato "A" del Protocollo d'Intesa del 12 settembre 1997;
- c) il D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314 ha previsto la parziale esclusione dalla base imponibile a fini previdenziali di alcune voci retributive del personale navigante (indennità di volo ed altre voci ad essa collegate) determinando una riduzione della contribuzione obbligatoria dovuta, con conseguente riduzione delle prestazioni previdenziali;
- d) con Protocollo d’Intesa Tecnica sottoscritto in data 1° Agosto 2002, le Parti hanno stabilito, tra l’altro, le modalità per il calcolo degli importi derivanti dalla “decontribuzione” introdotta dal D.Lgs.n.314/1997, relativamente agli anni 1999-2000- 2001;
- e) è comune ed esclusivo intento delle Parti introdurre una “contribuzione aggiuntiva” al Fondo Previvolo, al fine di incrementare il livello della copertura previdenziale garantita agli iscritti al Fondo medesimo;
- f) con Verbale di Riunione sottoscritto in data 30 settembre 2002 le Parti hanno concordato sulla necessità di definire una disciplina transitoria volta ad assicurare la

necessaria continuità e l'attuazione degli interventi in materia previdenziale, stabilendo - attesa la mancanza di una disciplina condivisa e nelle more di una definizione pattizia delle rimanenti voci di cui alla tabella allegata al citato Protocollo di Intesa Tecnica - che l'importo annuo *pro-capite* di cui al punto 3, lettera b) del Protocollo d'Intesa Tecnica citato in premessa è costituito dalle voci retributive Indennità di Volo garantita (1110 per l'anno 1999 e 1040 per gli anni 2000 e 2001) e Arretrati retribuzioni Indennità di Volo (7465);

Tutto ciò premesso, le Parti concordano quanto segue:

1. Le Premesse costituiscono parte integrante del presente Verbale d'Accordo, che è inscindibile in tutte le sue parti.
2. Le Parti al fine di incrementare il livello delle prestazioni previdenziali erogate dal Fondo Previvolo, concordano di versare al Fondo medesimo la "contribuzione aggiuntiva" di cui alle Premesse.

Tale contribuzione è versata al Fondo a cura dell'Azienda per ciascun pilota in forza alla data del 1° agosto 2002 che abbia la qualifica di aderente al Fondo alle date di versamento della stessa, come disciplinate al punto 6 del presente Accordo.

L'importo *pro-capite* viene calcolato con riferimento alle voci citate al punto f) delle Premesse una volta sottratti gli oneri già sostenuti per Sanivolo, ferme restando le modalità di calcolo definite con il Protocollo di Intesa Tecnica del 1° agosto 2002. Ai fini dell'applicazione delle aliquote contributive di cui al citato Protocollo di Intesa Tecnica si farà riferimento all'anzianità aziendale di ciascun avente diritto.

3. Relativamente al punto 5 del Verbale di riunione del 30 settembre 2002 l'importo pro capite è pari a Euro 1.316,96 ovvero, per le inclusioni avvenute nel secondo semestre di ciascun anno assicurativo, a Euro 790,18. Tale importo pro capite deve intendersi riferito a ciascun anno assicurativo. Conseguentemente dall'importo *pro-capite* di cui al punto 2 del presente Verbale andranno sottratte le prime due annualità assicurative di Sanivolo, oltre a quanto dovuto ai sensi di legge.
4. L'importo *pro-capite* di cui al punto 2 viene corrisposto nelle competenze dei piloti aventi diritto al fine esclusivo di contribuire al Fondo Previvolo. Il suddetto importo non incide su alcun istituto o indennità di fonte legale o contrattuale, differiti o indiretti.

Conseguentemente la misura della "contribuzione aggiuntiva" al Fondo Previvolo che sarà versata da ALITALIA S.p.A., per conto dei dipendenti, sarà costituita dalla cifra netta risultante dalla sottrazione dall'importo *pro-capite*, come determinato ai sensi dei precedenti punti 2 e 3, degli oneri fiscali e dei contributi obbligatori a carico sia del dipendente che della Società.

5. In conformità agli orientamenti giurisprudenziali in materia di obbligazione contributiva di previdenza complementare, i lavoratori non aderenti al Fondo Previolato non hanno diritto, ad alcun titolo, all'attribuzione di un importo equivalente a quello corrisposto agli iscritti al Fondo medesimo.
6. L'importo *pro-capite* come sopra determinato sarà corrisposto agli aventi diritto e versato al Fondo secondo le seguenti modalità:
 - una *tranche* entro il mese di marzo 2003 pari a un importo *pro-capite* lordo di Euro 2.600,00 dal quale detrarre gli oneri fiscali e contributivi dovuti ai sensi di legge;
 - una *tranche* con le competenze del mese di dicembre 2002 per la rimanente parte.
7. Al fine di ottimizzare i benefici derivanti dal regime di deducibilità fiscale applicabile, è sospesa, per i dipendenti interessati dalla "contribuzione aggiuntiva" di cui al presente Accordo, la quota di "contribuzione ordinaria" al Fondo Previolato a carico degli stessi, prevista dall'Allegato "A" del Protocollo d'intesa del 12 settembre 1997 (2% della retribuzione utile al TFR nel limite massimo di £ 2.500.000 pari a Euro 1.291,14).
La sospensione è disposta per il periodo 1° gennaio 2003- 31 dicembre 2003.
8. Le Parti condividono l'intento di garantire una più qualificata copertura assicurativa dei piloti iscritti alla Cassa di Assistenza Sanitaria "Sanivolo" implementando a far data dall'anno 2003 le coperture in essere.

A tale scopo le Parti convengono di elevare il premio assicurativo *pro-capite* fino ad un massimo di Euro 1.807,60 comprensivo degli oneri di legge, a valere sugli importi rivenienti dalla "decontribuzione" derivante dal D.Lgs. 314/1997 maturati a decorrere dall'anno 2003, secondo modalità e termini che saranno deliberati dagli organi di amministrazione della Cassa.

ALITALIA

ANPAC

FILT-CGIL Piloti

UILTRASPORTI Piloti

UGL TRASPORTI Piloti